



50125 FIRENZE via San Niccolò 21  
email info@coordinamentocamperisti.it  
pec ancc@pec.coordinamentocamperisti.it  
telefoni 055 2340597 – 328 8169174  
telefax 055 2456925  
siti internet  
http://www.coordinamentocamperisti.it/  
http://www.incamper.org/

## **Comune di Firenze**

**27 settembre 2011 – 20 maggio 2013**

Una storia lunga quasi due anni che ha costretto il cittadino a sostenere economicamente le azioni necessarie per la tutela del proprio diritto alla circolazione: molteplici attività tecnico-giuridiche per acquisire i provvedimenti istitutivi della limitazione alle autocaravan, analizzarli e formulare ogni opportuna istanza per l'annullamento di un'illegittima sanzione e la rimozione di un'illegittima segnaletica.

**Chi risponde di questo complesso di attività che ha aggravato cittadino e pubblica amministrazione?**

**I soggetti responsabili saranno deferiti alla Commissione Disciplina per essere giustamente puniti per Incompetenza e Violazione di Legge?**

**Attendiamo la risposta del Sindaco Matteo Renzi**

### **Il Giudice di pace disapplica l'ordinanza sindacale che riserva alle sole autovetture il parcheggio in via Tiziano e accoglie il ricorso di una camperista sanzionata**

Il 17 maggio 2013 si è svolta la seconda e ultima udienza di un procedimento instaurato dinanzi al Giudice di pace di Firenze per l'annullamento di una sanzione emessa a carico di una camperista che aveva sostato in autocaravan in via Tiziano ove vige la riserva di sosta alle autovetture istituita con **ordinanza sindacale n. 4498 del 2 ottobre 2003. Un provvedimento illegittimo per molteplici ragioni.**

#### **I. Incompetenza dell'organo che ha emanato l'ordinanza**

Trattandosi di un atto di ordinaria gestione amministrativa, la competenza spettava al Dirigente e non al Sindaco. Ciò in base all'art. 107 del Testo unico sugli enti locali. A ciò si aggiunga che l'ordinanza del Sindaco è **firmata dall'Assessore Vincenzo Bugliani senza alcuna delega**. Anche per tale motivo deve ritenersi illegittima.

#### **II. Violazione di legge**

In secondo luogo, **l'ordinanza del Comune di Firenze n. 4498/2003 è illegittima per violazione di legge sotto il profilo del difetto di istruttoria e di motivazione.** La riserva alle autovetture trova la sua unica motivazione nella *'salvaguardia della pubblica incolumità e per una migliore e più fluida circolazione veicolare'*. Alla luce del provvedimento non si comprendono le ragioni in fatto e in diritto che ne costituiscono il fondamento. Sul punto, l'art. 3 legge n. 241/90 prevede espressamente che *'Ogni provvedimento amministrativo... deve essere motivato, salvo che nelle ipotesi previste dal comma 2. La motivazione deve indicare i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche che hanno determinato la decisione dell'amministrazione, in relazione alle risultanze dell'istruttoria'*. A ciò si aggiunga che, le espressioni *'salvaguardia della pubblica incolumità'* o *'migliore e più fluida circolazione'* rappresentano la pedissequa trasposizione del dato normativo. In altri termini, l'ordinanza richiama due concetti che, lungi dal rappresentare la motivazione, costituiscono principi e obiettivi previsti dall'art. 1 del codice della strada e dunque vevoli per qualunque ordinanza di regolamentazione della circolazione stradale: sicurezza delle persone (art. 1 commi 1 e 2, Codice della Strada) e miglioramento della fluidità (art. 1 co. 2 Codice della Strada). La necessità della motivazione è ribadita, con specifico riguardo alla materia della circolazione stradale, dall'art. 5 comma 3 del D.Lgs. n. 285/92 (Codice della Strada) secondo il quale *'i provvedimenti per la regolamentazione della circolazione sono emessi dagli enti proprietari... con ordinanze motivate...'*. Non solo, l'ordinanza comunale nel prevedere in maniera ingiustificata la riserva alle sole autovetture finisce col violare anche l'art. 185 Codice della Strada ai sensi del quale le autocaravan, *'ai fini della circolazione stradale in genere e agli effetti dei divieti e limitazioni previsti negli articoli 6 e 7, sono soggetti alla stessa disciplina prevista per gli altri veicoli'*. Non vi è dubbio che le autocaravan debbano rispettare le norme sulla circolazione stradale e che possano essere soggette a limitazioni. Tuttavia, nel caso di specie si discute della mancanza di una congrua e logica motivazione della limitazione a tale categoria di veicolo e, quindi, della deroga alla generale equiparazione tra veicoli prevista dall'articolo 185 Codice della Strada.

### **III. Illogicità**

La riserva alle autovetture appare altresì illogica in relazione agli asseriti motivi che la sostengono. **Non si ravvisa alcun nesso logico tra la tipologia di veicolo (autovetture) e la salvaguardia della pubblica incolumità e la fluidità della circolazione.**

**24 aprile 2013**

Con provvedimento della Direzione Infrastrutture e Mobilità n. 02805 del 24 aprile 2013, il Comune di Firenze ha revocato l'ordinanza n. 4498/2003 disponendo che il parcheggio in via Tiziano può essere fruito da tutti i veicoli a tre o quattro ruote.

Per ottenere il rispetto della legge, si è reso necessario chiedere l'intervento del **Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti** che con **nota prot. 1601 del 15 marzo 2013** aveva invitato **l'amministrazione comunale a modificare l'ordinanza n. 4498/2003**

Un'azione evitabile giacché la normativa che disciplina la circolazione stradale delle autocaravan è in vigore sin dal 1991.

Sin dall'entrata in vigore del Nuovo Codice della Strada, l'azione del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti nei confronti del gestore della strada è sempre stato di supporto e mai di contrapposizione. Si tratta di un ausilio prezioso per l'ente locale che, nella visione di buon governo, deve accogliere tempestivamente al fine di evitare indebiti oneri al cittadino e alla Pubblica Amministrazione. In alcuni casi, quando il Ministero interviene, ricordando all'ente proprietario della strada di annullare un provvedimento *anticamper*, alcuni giornalisti, nella foga della notizia, presentano gli attori come antagonisti invece di cogliere l'occasione per esaltare la fondamentale attività di formazione espletata dal Ministero. L'opera meritoria del Ministero si esplica a 360°, in particolare nei corsi di aggiornamento e nei convegni dove i funzionari ministeriali forniscono aggiornamenti agli organi di polizia.

**Di seguito una sintesi in ordine cronologico delle attività sinora intraprese dall'Associazione Nazionale Coordinamento Camperisti a favore della corretta applicazione delle norme in materia di circolazione delle autocaravan.**

**27 settembre 2011**

Il Comune di Firenze sanziona una proprietaria di autocaravan appartenente all'Associazione Nazionale Coordinamento Camperisti per aver sostato in via Tiziano ove vige la riserva di sosta alle autovetture.

**7 ottobre 2011**

Su incarico della nostra associata, l'Avv. Assunta Brunetti chiede alla Polizia municipale di Firenze di annullare in autotutela l'avviso di accertamento per violazione della riserva di parcheggio in via Tiziano.

**12 ottobre 2011**

Su incarico della nostra associata, l'Avv. Assunta Brunetti chiede al Comune di Firenze di trasmettere il provvedimento istitutivo della riserva di parcheggio alle autovetture in via Tiziano.

**14 ottobre 2011**

Con nota prot. 41115/02/2011/004 del 14 ottobre 2011, la Polizia municipale di Firenze rigetta l'istanza di annullamento in autotutela dell'avviso di accertamento emesso a carico della camperista e, addirittura, restituisce il plico contenente l'istanza e i relativi allegati.

**27 ottobre 2011**

Con email del 27 ottobre 2011, la sig.ra Valeria Casella della Direzione Nuove Infrastrutture e Mobilità del Comune di Firenze comunica che il provvedimento istitutivo della riserva di sosta alle autovetture in via Tiziano è l'ordinanza n. 4498/2003 e indica il collegamento ipertestuale tramite il quale reperire il provvedimento sul sito istituzionale del Comune di Firenze..

**03 novembre 2011**

La Polizia municipale di Firenze notifica alla nostra associata il verbale di accertamento.

**26 novembre 2011**

Su incarico della nostra associata, l'Avv. Assunta Brunetti chiede al Comune di Firenze di trasmettere gli atti richiamati nell'ordinanza n. 4498/2003 non essendo reperibili sul sito istituzionale del Comune di Firenze.

**23 dicembre 2011**

Su incarico della nostra associata, l'Avv. Assunta Brunetti ricorre alla Prefettura di Firenze per l'annullamento del verbale elevato a carico della camperista sanzionata in via Tiziano.

**21 agosto 2012**

La Prefettura di Firenze respinge il ricorso della camperista alla quale ingiunge il pagamento di 95,48 euro.

**19 settembre 2012**

Su incarico della nostra associata, gli Avv. Assunta Brunetti e Marcello Viganò ricorrono al giudice di pace di Firenze per l'annullamento dell'ordinanza-ingiunzione emessa dalla Prefettura di Firenze a carico della camperista.

**24 settembre 2012**

Su incarico della nostra associata e con riferimento all'ordinanza del Comune di Firenze n. 4498/2003, l'Avv. Assunta Brunetti chiede al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti previo accertamento dell'inosservanza da parte del Comune di Firenze delle disposizioni del codice della strada, del relativo regolamento e/o di direttive ministeriali, l'emanazione dei provvedimenti ai sensi dell'art. 5, comma 2 ovvero dell'art. 45, comma 2 del Codice della Strada.

**23 gennaio 2013**

La Prefettura di Firenze si costituisce nel procedimento instaurato dinanzi al Giudice di Pace di Firenze insistendo sulla legittimità della sanzione vista la presenza della segnaletica indicante la riserva alle autovetture.

**22 febbraio 2013**

Si svolge la prima udienza dinanzi al Giudice di Pace di Firenze per la discussione della causa di opposizione all'ordinanza-ingiunzione emessa dalla Prefettura di Firenze a carico della camperista. Nessuno compare per la Prefettura di Firenze. I legali della camperista espongono nel dettaglio la questione sottesa alla vicenda: l'illegittimità dell'ordinanza sindacale n. 4498/2003 che merita disapplicazione con conseguente annullamento della sanzione. Il Giudice rinvia la causa al 17 maggio 2013 al fine di approfondire la questione e consentire al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti di pronunciarsi in merito all'istanza del 24 settembre 2012.

**15 marzo 2013**

Con nota prot. 1601 del 15 marzo 2013, il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti invita il Comune di Firenze a modificare l'ordinanza n. 4498/2003 eliminando ogni discriminazione in relazione alla disciplina della sosta.

**17 maggio 2013**

Si svolge la seconda udienza dinanzi al Giudice di Pace di Firenze per la discussione della causa di opposizione all'ordinanza-ingiunzione emessa dalla Prefettura di Firenze a carico della camperista. Nessuno compare per la Prefettura di Firenze. I legali della camperista ripercorrono nuovamente i motivi di illegittimità dell'ordinanza sindacale n. 4498/2003 e depositano la nota del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti prot. 1601 del 15 marzo 2013.

Il Giudice accoglie il ricorso della camperista compensando le spese tra le parti.

### **18 maggio 2013**

L'Avv. Assunta Brunetti chiede al Comune di Firenze di trasmettere il provvedimento con il quale è stata modificata l'ordinanza n. 4498/2003 in ottemperanza alla nota del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti prot. 1601/2013.

### **20 maggio 2013**

L'amministrazione comunale comunica che l'ordinanza n. 4498/2003 è stata modificata con provvedimento della Direzione Infrastrutture e mobilità n. 2013/M/02805 del 24 aprile 2013 con il quale si dispone che il parcheggio in via Tiziano è fruibile da tutti i veicoli a tre o quattro ruote.

**A NOI IL COMPITO DI PROSEGUIRE NELL'AZIONE QUOTIDIANA PER TUTELARE LA CIRCOLAZIONE E SOSTA DELLE AUTOCARAVAN** nel rispetto delle norme di legge, con conseguente revoca delle ordinanze *anticamper* e successiva rimozione della segnaletica e/o delle sbarre ad altezza ridotta dalla sede stradale.

**A TUTTI I CAMPERISTI IL COMPITO DI** segnalarci i divieti e/o le sbarre *anticamper* e di associarsi, alimentando così il fondo comune che ci permette di sostenere economicamente le molteplici attività tecnico-giuridiche necessarie per acquisire i provvedimenti istitutivi delle limitazioni alle autocaravan, analizzarli, formulare e inviare istanze/ricorsi/diffide al fine di farne dichiarare l'illegittimità e far rimuovere i divieti e/o le sbarre.